

23400.20



ORIGINALE

**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE**

Oggetto

IMMIGRAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27971/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 23400

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Rep.

ANTONELLA DI

Ud. 30/06/2020

Dott. FLORIO - Consigliere - CC

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27971-2019 proposto da:

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PLACIDO ZURLA 57, presso lo studio

dell'avvocato SABRINA ROSSI, che lo

2020 rappresenta e difende;

724 - *ricorrenti* -

nonchè contro

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistenti -

avverso la sentenza n. 3418/2019 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 30/06/2020 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito l'Avvocato;

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, proviene dal
Senegal.

Ha fatto istanza alla Commissione
territoriale di vedersi riconosciuta la
protezione internazionale, sia quella
sussidiaria, che, in alternativa quella
umanitaria.

Ha addotto a sostegno della domanda di avere
intrattenuto relazione sentimentale con la
moglie di un capo religioso, situazione che,
attese le tradizioni di quel posto, lo
esporrebbe, in caso di rimpatrio, a
pericolose rappresaglie.

jud


La Commissione ha rigettato l'istanza, ed il ricorrente ha proposto ricorso all'autorità giudiziaria, che sia in primo che in secondo grado ha confermato il giudizio della autorità amministrativa.

In particolare, la corte di appello, adita ad impugnazione della decisione del Tribunale, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni di vulnerabilità tali da giustificare la protezione richiesta.

Ricorre con un motivo. V'è costituzione tardiva del Ministero senza controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata ritiene che il ricorrente provenga da una zona del Senegal in cui non v'è notizia di violazione dei diritti fondamentali; che tale accertamento è stato compiuto dal giudice di primo grado sulla scorta di notizia fornite dal Ministero degli Affari Esteri; che dunque, non essendovi pericolo di vulnerabilità, non ha rilievo la circostanza che il ricorrente si sia inserito sia scolasticamente che professionalmente in Italia.



2.- Con **l'unico motivo**, il ricorrente contesta questa *ratio*, adducendo violazione dell'articolo 32 D.lvo n. 25/ 2008 e dell'art. 5 D.lvo 286/ 1998.

Sostiene che la corte di merito ha ommesso di compiere una adeguata comparazione tra la situazione di integrazione e quella in cui si troverebbe il ricorrente se rimpatriato. Non avrebbe ossia considerato la sproporzione tra i due contesti di vita, limitandosi a prescindere dalla comparazione in ragione della ritenuta inesistenza di situazioni di vulnerabilità.

3.- Il motivo è fondato.

Va ribadito che in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il



rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/ 2018).

In sostanza, il giudizio per il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere effettuato in relazione al singolo richiedente, ossia ai pericoli che costui concretamente corre, e non con riferimento alla astratta situazione politica, sociale del Paese di origine.

Questo giudizio concreto deve essere condotto tenendo conto del livello di integrazione raggiunto in Italia da richiedente e da cosa costui rischia, sotto il profilo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rientro, ossia in base ad una comparazione che tenga conto della situazione "soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di



accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato". (Cass. Sez. u. n.29459/ 2019). Il livello di integrazione, dunque, da solo, non basta, ma neanche può ritenersi irrilevante, come si deduce dalla decisione impugnata, che sul solo presupposto della presunta non pericolosità della zona di provenienza, ha ritenuto giustificato il diniego qui impugnato.

In altri termini, la corte di merito deve procedere ad una valutazione comparativa (che a volte può essere sbilanciata a favore della vulnerabilità, quando questa risulti particolarmente evidente Cass. 1104/ 2020), in ragione della formulazione in termini di clausola generale dell'articolo 5 comma 6 D.lvo n. 286 del 1998, che genericamente richiama seri motivi di carattere umanitario, clausola che consente all'interprete di tener conto nell'accertamento del diritto alla protezione umanitaria anche del livello di integrazione raggiunto.



La corte di merito ha omissis una tale valutazione, ossia ha omissis di valutare se il ricorrente corra un pericolo di vedersi violati diritti fondamentali, in relazione alla situazione di integrazione raggiunta. Non ha in altri termini effettuato la comparazione tenendo conto dell'allegato livello di integrazione raggiunta, sostenendo erroneamente che tale integrazione non abbia alcun rilievo, ed inoltre ha basato il suo giudizio sulla oggettiva situazione del Paese di origine esclusivamente con riferimento al sito viaggiare sicuri la cui finalità è di fornire informazioni ai turisti, la cui sicurezza è diversa da quella del cittadino residente.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 30 giugno 2020

Il Presidente

